



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Relazione Decreto Delegato
"Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n. 5 – Legge sulla
Progettazione Strutturale"**

Con la Legge sulla progettazione strutturale (Legge 25 gennaio 2011 n.5) e relativo decreto delegato (26 marzo 2012 n.28) la Repubblica di San Marino si è dotata per la prima volta di un quadro normativo tecnico di riferimento relativo alla sicurezza strutturale delle costruzioni, introducendo l'obbligo di tenere in considerazione la sismicità del territorio nella progettazione delle strutture.

Trascorso il primo periodo di applicazione di tali provvedimenti legislativi (due anni e mezzo), fermo restando l'impianto dei principi generali stabiliti dalla legge quadro si propone di modificare il decreto delegato introducendo e/o variando in parte le modalità attuative e le procedure amministrative nell'ottica di perseguire gli obiettivi di seguito descritti.

Le modifiche proposte derivano dalla necessità di migliorare alcuni aspetti procedurali e di precisare alcuni elementi e sono scaturite per lo più su richiesta dell'ufficio preposto all'applicazione della normativa strutturale (Servizio Controllo Strutture) e dei tecnici progettisti.

Semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure amministrative:

1. Viene introdotta la possibilità di presentare l'istanza di autorizzazione strutturale contestualmente alla richiesta del titolo edilizio (art.12 comma 5); in questo modo si dimezzano i tempi per completare l'iter amministrativo complessivo, dal momento che l'istruttoria della pratica strutturale può avvenire contemporaneamente all'istruttoria della pratica edilizia presso l'Ufficio per l'Edilizia;
2. E' semplificata la procedura relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art.3); questi interventi - opere minori di modeste dimensioni che non sono soggette ad autorizzazione strutturale preventiva - sono disciplinati dal Regolamento allegato al Decreto stesso e definiti in un apposito elenco. Per essi il progettista deve allegare alla domanda del titolo edilizio una dichiarazione che attesti la non rilevanza per la pubblica incolumità, dimostrando l'appartenenza ad una delle categorie dell'elenco; l'Ufficio per l'Edilizia acquisirà tale dichiarazione, verificando la corrispondenza con gli elaborati grafici, senza necessità di acquisire parere preventivo del Servizio Controllo Strutture, con conseguente riduzione di tempi e oneri amministrativi;
3. Sostituzione delle copie conformi del progetto architettonico legale autorizzato, ove è previsto che siano consegnate al Servizio Controllo Strutture, con copie "semplici" timbrate e firmate dal progettista architettonico, che ne dichiara la congruità con il progetto architettonico allegato alla domanda della concessione/autorizzazione edilizia (comma 5 dell'art.3 e comma 3 dell'art.12).

Semplificazione della presentazione e controllo delle istanze di autorizzazione strutturale:

1. Per ottimizzare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche viene prevista la riduzione del numero di documenti da allegare all'istanza di autorizzazione: il documento principale è la Relazione di progetto

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

strutturale, i cui contenuti essenziali sono precisati dettagliatamente nell'art.13. In questo modo si persegue una uniformità nella redazione della relazione di progetto, rendendone più agevole la stesura da parte del progettista e facilitando al contempo la lettura e l'interpretazione da parte dell'ufficio di controllo.

Disposizioni riguardanti gli interventi su costruzioni esistenti:

1. E' introdotto un articolo specifico relativo alle costruzioni esistenti (art.14). Viene specificato che per la progettazione e la classificazione degli interventi sugli edifici esistenti si deve far riferimento alla normativa tecnica vigente in Italia. Considerato inoltre che l'applicazione di tale normativa comporta una serie di difficoltà legate alla attribuzione degli interventi alle diverse categorie (Intervento locale, Miglioramento, Adeguamento sismico), per incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e al contempo garantire un aumento della resistenza dell'edificio alle azioni sismiche si definiscono alcune limitate casistiche di interventi che, in ragione della loro trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione, possono essere escluse dalla definizione di sopraelevazione ed ampliamento ai fini dell'adeguamento sismico, categoria di intervento più onerosa e invasiva.

Per il resto trattasi di lievi modifiche di forma, onde risolvere qualche ambiguità nata dalla interpretazione del testo vigente.

San Marino, 16 novembre 2015/1715 d.F.R.



Antonio Omerelli